

Roma, 26 FEB.1965

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI

Divisione I Sez. I
Prot.N. 512296/A.2.16

OGGETTO: Legge 21 dicembre 1961, n.1501 - Adeguamento dei canoni demania-
li.-

CIRCOLARE N. 77 Serie II

TITOLO: Demanio Marittimo

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
G E N O V A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
N A P O L I
- AL PROVVEDITORATO DEL PORTO DI
V E N E Z I A
- ALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI
GENERALI DI
T R I E S T E
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
P A L E R M O
- AL CONSORZIO PORTUALE DI
CIVITAVECCHIA

Dem
5721
17-14 Dem

L'art. 2, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1961, n.1501, dispo-
ne, com'è noto, che i provvedimenti con i quali vengono stabiliti "i cano-
ni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo desti-
ti o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno
e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville
private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con prov-
vedimento del Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Mini-
stero delle Finanze".

Peraltro, si presentano sovente situazioni nelle quali Istituti di
Beneficienza ed Assistenza, Opere Pie ed Enti simili richiedono in conces-
sione aree demaniali marittime da destinare agli usi e alle necessità dei
propri assistiti, come aree asservite ad immobili in possesso degli Enti
stessi.

In proposito, questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze,
ritiene che, nei confronti di dette richieste, aventi finalità di mero ca-
rattere assistenziale e di beneficenza e, quindi, scevre da qualsiasi

..../..

scopo di speculazione e di lucro e purchè non dirette all'assentimento di aree demaniali marittime per costruzioni di durata superiore ad un anno, non debba trovare applicazione la sopracitata disposizione legislativa, in quanto i casi in questione non possono considerarsi previsti nè dalla lettera nè dallo spirito della norma stessa.

Si ritiene, pertanto, che la cennata legge 21 dicembre 1961 nulla abbia innovato in materia di determinazione definitiva dei canoni relativi a concessioni richieste da Istituti di Beneficienza e simili aventi i caratteri sopraspecificati; per i quali, invece, sussiste tuttora la competenza degli Organi locali di questa Amministrazione e di quella Finanziaria, ai sensi del IV comma dell'art. 16 del Regolamento al Cod.Nav.

Tuttavia, poichè non è infrequente ~~il caso in cui~~ Opere pie ed altri istituti di assistenza similari non limitino la loro attività nel campo strettamente assistenziale ma la estendano, sia pure in misura limitata, alla prestazione, dietro versamento di un adeguato corrispettivo, di servizi assimilabili a quelli propri degli alberghi e delle pensioni, si renderebbe necessario procedere caso per caso all'accertamento delle cennate circostanze.

Sono, peraltro, evidenti le difficoltà che comporterebbe all'atto pratico, qualora mancasse un preciso criterio discriminatore, l'esame inteso a stabilire se ricorrano o meno, in ogni singola fattispecie, le suddette circostanze.

D'altra parte è noto che, perchè qualsiasi Ente possa espletare una attività alberghiera o pensionistica, è necessario, ai sensi delle vigenti norme, il possesso di una licenza di esercizio.

Si ritiene, pertanto, che, ogni qualvolta sussista questa ultima circostanza e cioè agli Istituti in questione sia stata rilasciata dalle competenti Autorità una licenza di esercizio di attività pensionistica od alberghiera, debba essere integralmente osservata, ai fini della determinazione dei canoni, la procedura di cui all'art.2-ultimo comma- della legge 21 dicembre 1961, n.1501.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F/to SPAGNOLLI

DE/gpg

P.C.

